

STATUTO

LA TRIBU' IN CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: UDINE UD VIA CAMILLO
BENSO C. DI CAVOUR 6

Numero REA: UD - 380473

Codice fiscale: 03211060300

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-03-2026 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 7340/5143 DI REPERTORIO E RACCOLTA	
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"LA TRIBU' IN CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1	
	È costituita con sede nel Comune di Udine (UD) la società	
	cooperativa denominata "LA TRIBU' IN CERCHIO SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE".	
	Le operazioni di trasferimento della sede legale in un Comune	
	diverso sono di competenza dei soci e comportano modifica	
	dello statuto.	
	È attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione	
	la facoltà di trasferire la sede nell'ambito dello stesso	
	Comune e di istituire, trasferire o sopprimere, nel rispetto	
	delle vigenti disposizioni di legge, filiali, succursali,	
	depositi ed unità locali comunque denominate, anche presso	
	terzi.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili con la	
	disciplina cooperativistica.	
	Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto ovvero	

	dalla legge nella forma di lettera raccomandata A.R. potranno	
	essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, nel	
	rispetto delle vigenti disposizioni in materia.	
	Qualora la società dovesse superare i limiti previsti	
	dall'articolo 2519, secondo comma, del codice civile, relativi	
	al numero dei soci cooperatori ed all'attivo dello stato	
	patrimoniale, dovrà essere senza indugio convocata l'assemblea	
	dei soci per l'adeguamento del presente statuto alle	
	disposizioni sulla società per azioni.	
	Art. 2 - Durata	
	La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con	
	decisione dei soci.	
	TITOLO II SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 Scopi mutualistici e adesioni	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512-2514 del	
	codice civile.	
	La società, quale cooperativa sociale, ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e alla integrazione sociale delle cittadine e dei	
	cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari,	
	educativi, formativi, come espressamente previsto dalla Legge	
	8 novembre 1991 n. 381 e dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112,	
	orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta	

	ai bisogni di persone in condizioni di svantaggio fisico,
	psichico e sociale, minori e anziani.
	Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono
	perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto
	sociale indicato al successivo articolo 4 (quattro), tramite
	la gestione in forma associata e con la prestazione della
	propria attività professionale e lavorativa, continuità
	d’impegno e di occupazione lavorativa e le migliori condizioni
	economiche, sociali, professionali.
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,
	i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in
	forma subordinata o autonoma o nelle diverse tipologie
	previste dalla legge ed in particolare dalle disposizioni
	della Legge 142/2001. Per il requisito della prevalenza si
	rende applicabile la disposizione di cui all’art. 111 septies
	R.D. 30 marzo 1942 n. 318, per il quale le cooperative sociali
	che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n.
	381 sono in ogni caso considerate cooperative a mutualità
	prevalente.
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai
	sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
	Nella costituzione e nell’esecuzione del rapporto
	mutualistico, gli Amministratori devono rispettare il
	principio di equità di trattamento nei confronti dei soci. In

	funzione della quantità e della qualità dei rapporti
	mutualistici, l'equità di trattamento deve essere rispettata
	anche nella ripartizione dei ristorni.
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche
	avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi non soci.
	La Cooperativa, previa delibera del Consiglio di
	Amministrazione, aderisce, accettandone gli statuti e i
	regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue ed
	ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la
	propria sede sociale.
	Art. 4 Oggetto sociale
	La cooperativa promuove il benessere psicofisico della persona
	mediante attività educative, formative, divulgative ed
	esperienziali orientate allo sviluppo armonico dell'individuo
	e alla crescita personale.
	Per il raggiungimento dei propri scopi mutualistici, la
	cooperativa, senza finalità lucrative, con riferimento ai
	requisiti e agli interessi dei soci, si propone lo svolgimento
	delle seguenti attività:
	a) assistenza qualificata a persone che per il loro grado di
	inabilità, sia fisica che psichica, più o meno temporanea, non
	sono capaci di far fronte in modo autonomo alle esigenze di
	tipo domestico, igienico sanitario, di rapporto sociale ecc.;
	b) costruire, organizzare e gestire, in proprio o per conto
	delle istituzioni pubbliche, ambienti protetti quali residenze

	sociali o sanitarie fornendo assistenza globale e continuativa
	agli ospiti;
	c) costruire, organizzare e gestire, in proprio o per conto
	delle istituzioni pubbliche, ambienti protetti quali asili
	nido, centri sociali, centri di aggregazione giovanile
	fornendo servizi di assistenza a contenuto educativo ed
	interrelazionale;
	d) offrire tramite le proprie socie ed i propri soci servizi
	di assistenza scolastica ai portatori di handicap nelle scuole
	di ogni ordine e grado;
	e) offrire servizi di assistenza durante gli inserimenti
	lavorativi di portatori di handicap;
	f) organizzare e gestire soggiorni per minori ed anziani o per
	altre fasce di età presso centri vacanza o residenze, ed altre
	attività di turismo sociale;
	g) organizzare e gestire attività di animazione per ogni
	fascia di età e tipologia di utenza;
	h) promuovere e gestire corsi di formazione culturale, sociale
	e professionale, lezioni o conferenze, anche per migliorare la
	preparazione delle socie e dei soci.
	Nello specifico, per il raggiungimento dei propri scopi
	mutualistici, la cooperativa, senza finalità lucrative, con
	riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone
	lo svolgimento delle seguenti attività:
	1. Educazione, formazione e supporto all'apprendimento:

Promuovere e realizzare attività educative, pedagogiche,	
formative rivolte a bambini, adolescenti, giovani, adulti e	
famiglie, finalizzate allo sviluppo armonico della persona e	
alla valorizzazione dei talenti individuali, della creatività	
e dell'espressione artistica; realizzare percorsi di	
formazione extra-scolastica, attività di doposcuola, sostegno	
allo studio e servizi accessori all'offerta formativa	
scolastica, quali servizi di pre e post accoglienza,	
interventi di orientamento scolastico ed educativo, nonché	
interventi di supporto a minori con bisogni educativi speciali	
(BES) e disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), anche	
nell'ambito di progetti finalizzati alla prevenzione della	
dispersione scolastica, del bullismo e al contrasto della	
povertà educativa.	
2. Attività culturali, ricreative e aggregative	
La cooperativa promuove, organizza e gestisce attività	
ricreative ed educative quali laboratori, seminari, incontri,	
corsi, rassegne, festival e progetti di comunità, nonché	
attività propedeutiche al benessere dei beneficiari degli	
interventi educativi, anche all'interno di attività	
artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche. Essa	
promuove inoltre attività sportive e motorie, iniziative di	
animazione sociale rivolte a tutte le fasce d'età.	
3. Sostegno alla genitorialità e servizi per le famiglie	
La cooperativa sostiene la genitorialità e il benessere	

	relazionale delle persone mediante attività di ascolto,
	facilitazione, counseling, coaching, mediazione e
	accompagnamento educativo. A tal fine può organizzare percorsi
	formativi sui metodi educativi, gruppi di confronto e spazi di
	crescita personale e relazionale. La cooperativa può inoltre
	promuovere servizi e iniziative a sostegno delle famiglie e
	della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, realizzando
	attività di informazione e orientamento ai servizi del
	territorio anche mediante la gestione di sportelli
	informativi, infopoint e servizi di orientamento rivolti a
	giovani e famiglie.
	4. Servizi educativi per minori, adolescenti e famiglie
	La cooperativa progetta, organizza e gestisce servizi
	educativi e socio-educativi rivolti a minori, adolescenti e
	famiglie, promuovendo attività di accompagnamento alla
	crescita personale, relazionale e all'autonomia sociale. In
	tale ambito realizza attività ludico-educative e iniziative di
	socializzazione, tra cui centri estivi, day camp estivi e camp
	estivi residenziali, nonché altre attività educative e
	ricreative rivolte all'infanzia e all'adolescenza.
	La cooperativa può istituire e gestire servizi educativi per
	l'infanzia e la prima infanzia nelle diverse forme previste
	dalla normativa vigente, tra cui nidi d'infanzia a tempo pieno
	o parziale, micro-nidi, nidi integrati, nidi aziendali e
	scuole dell'infanzia. Può inoltre promuovere e gestire spazi

	per bambini e genitori, spazi gioco, servizi educativi
	domiciliari, servizi di baby-sitting e altri servizi
	sperimentali o innovativi a sostegno della prima infanzia.
	La cooperativa può altresì progettare e gestire servizi
	educativi e socio-educativi e comunità educative residenziali
	o semiresidenziali rivolte a minori e adolescenti e realizzare
	interventi e progetti educativi, anche sperimentali, destinati
	a minori e giovani in situazioni di disagio, fragilità o
	rischio di esclusione sociale, inclusi soggetti coinvolti in
	percorsi di recupero, prevenzione e reinserimento sociale.
	Nell’ambito delle proprie attività educative la cooperativa
	promuove e gestisce laboratori manuali, artigianali, agricoli
	ed esperienziali finalizzati a percorsi educativi e di
	inclusione sociale, nonché iniziative di esposizione e vendita
	solidale dei prodotti realizzati nell’ambito delle attività.
	5. Inclusione sociale e partecipazione della comunità
	La cooperativa favorisce l’inclusione, la partecipazione e il
	protagonismo della comunità coinvolgendo persone di diverse
	età e condizioni sociali, tra cui minori, famiglie, anziani,
	persone con disabilità e cittadini attivi. Promuove gruppi di
	sostegno, cerchi di condivisione e percorsi di accompagnamento
	alla crescita personale e relazionale, con particolare
	attenzione ai giovani e alle donne.
	La cooperativa realizza inoltre attività di orientamento,
	accompagnamento e facilitazione per favorire l’accesso a

	opportunità educative, culturali, sportive, ambientali e
	sociali presenti sul territorio, promuovendo la partecipazione
	a iniziative formative, culturali e ricreative e a progetti
	territoriali anche in collaborazione con enti pubblici e
	privati.
	In tale ambito la cooperativa può promuovere interventi socio-
	educativi e di integrazione rivolti a persone migranti e a
	minori stranieri non accompagnati, attraverso attività di
	accompagnamento educativo, mediazione culturale, orientamento
	ai servizi del territorio e iniziative di inclusione sociale e
	animazione interculturale.
	La cooperativa può inoltre realizzare interventi educativi,
	formativi e di reinserimento sociale rivolti a persone in
	situazione di fragilità o provenienti da percorsi giudiziari o
	detentivi, promuovendo attività di accompagnamento educativo,
	formazione e orientamento, nonché iniziative di studio,
	informazione e sensibilizzazione sui temi della giustizia
	riparativa e dell'inclusione sociale.
	6. Educazione ambientale e sostenibilità
	La cooperativa promuove l'educazione ambientale e la cultura
	della sostenibilità attraverso progetti di agricoltura
	sociale, orti didattici e urbani, attività di ortoterapia,
	iniziative di cura del territorio e progetti finalizzati alla
	tutela della biodiversità ambientale e sociale secondo
	principi di agricoltura rigenerativa, sostenibile e

	permacultura, con particolare attenzione alla tutela della
	biodiversità, alla cura del suolo e alla relazione tra
	comunità e territorio. Esse possono comprendere la
	coltivazione di prodotti agricoli e florovivaistici e attività
	di autoproduzione con finalità educative e comunitarie.
	In particolare, promuove e realizza attività di agricoltura
	sociale, intesa come l'insieme di pratiche agricole
	finalizzate a generare benefici sociali, educativi,
	terapeutici e di inclusione, contribuendo al benessere delle
	persone, alla valorizzazione delle comunità locali e alla
	tutela dell'ambiente.
	Nell'ambito di tali attività la cooperativa può gestire
	terreni agricoli, orti sociali e didattici, fattorie sociali e
	fattorie didattiche, promuovendo iniziative educative,
	formative ed esperienziali nella natura rivolte a bambini,
	giovani, famiglie e comunità locali.
	7. Promozione della cooperazione e cittadinanza attiva
	La cooperativa promuove la cultura della cooperazione, della
	partecipazione e della cittadinanza attiva attraverso percorsi
	di facilitazione, co-progettazione e collaborazione tra
	individui, gruppi, associazioni, imprese ed enti pubblici e
	privati.
	8. Collaborazioni e reti territoriali
	La cooperativa collabora e sviluppa reti con enti pubblici e
	privati, istituzioni scolastiche, associazioni, cooperative,

	imprese sociali e altri soggetti operanti in ambiti affini. A
	tal fine può stipulare convenzioni, accordi di collaborazione
	e partenariati con enti pubblici e privati, imprese pubbliche
	o a partecipazione pubblica, enti locali, cooperative e altri
	soggetti del terzo settore per la realizzazione e la gestione
	di servizi, progetti e iniziative coerenti con le finalità
	sociali.
	9. Studio, ricerca e diffusione culturale
	La cooperativa può promuovere e realizzare attività di studio,
	ricerca, sperimentazione pedagogica e documentazione, nonché
	ideare, produrre e diffondere materiali didattici,
	pubblicazioni, strumenti multimediali e iniziative volte alla
	divulgazione e alla diffusione di buone pratiche educative,
	sociali e culturali.
	10. Servizi per donne e minori vittime di violenza
	La Cooperativa ha per scopo la realizzazione di strutture di
	protezione e di percorsi di supporto rivolti a donne e minori
	vittime di maltrattamenti e di violenza di genere, perseguendo
	l’eliminazione di ogni forma di violenza attraverso interventi
	di prevenzione, sostegno ed empowerment delle persone
	coinvolte.
	La Cooperativa si propone inoltre di attivare servizi
	finalizzati all’emersione e alla tutela delle donne in
	situazioni di disagio familiare o economico, vittime di
	discriminazioni, nonché delle persone esposte a gravi forme di

	sfruttamento. A tal fine potrà promuovere iniziative di
	ricerca, formazione, progettazione e consulenza, nonché
	attività volte alla diffusione della cultura delle pari
	opportunità, della parità di genere e al superamento degli
	stereotipi, delle discriminazioni e delle diverse
	manifestazioni di violenza.
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività che
	risulti direttamente connessa od affine con quelle sopra
	elencate, nonché partecipare a convenzioni, trattative, gare
	ed appalti, reti di impresa con enti pubblici e privati.
	La cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del
	pubblico e comunque con esclusione di tutte le attività
	riservate previste per legge, potrà inoltre compiere tutte le
	operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e
	finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio
	scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A
	tal fine potrà:
	a) assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre
	società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi
	economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o
	complementari al proprio;
	b) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire
	iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni
	altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni
	proprie o di terzi, ogni qualvolta il Consiglio di

	Amministrazione lo ritenga opportuno;	
	c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di	
	garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità	
	al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di	
	mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando	
	le necessarie garanzie fideiussorie;	
	d) promuovere o partecipare a consorzi, reti e raggruppamenti	
	temporanei di imprese ed altre forme di integrazione di	
	impresa per la partecipazione a gare di appalto pubbliche e	
	private;	
	e) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per	
	oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari	
	a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;	
	f) associare e/o associarsi in partecipazione con altre	
	imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività	
	rientranti nell'oggetto sociale principale;	
	g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi	
	dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed	
	eventuali norme modificative ed integrative;	
	h) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di	
	attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta	

	dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo	
	mutualistico e dell'oggetto sociale, il tutto a norma di legge	
	e con la espressa esclusione della raccolta del risparmio tra	
	il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in conformità	
	alle vigenti deliberazioni C.I.C.R., in relazione all'articolo	
	11 del D.Lgs. 385/93 ed alle altre norme in materia, ai soci	
	potrà essere richiesta la concessione di finanziamenti alla	
	cooperativa, con obbligo di rimborso a carico della stessa,	
	secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento	
	interno, approvato dall'assemblea ai sensi del presente	
	statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.	
	TITOLO III SOCI	
	Art. 5 Soci	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	I soci si suddividono nelle seguenti categorie:	
	-soci operatori;	
	-soci speciali;	
	-soci volontari;	
	-soci sovventori.	
	Possono, inoltre, essere ammesse come soci le persone	
	giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il	

finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ciascun socio viene iscritto in una apposita sezione del libro dei soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Il domicilio di ogni socio si intende eletto, relativamente ai rapporti sociali e ad ogni e qualsiasi dichiarazione o comunicazione prevista nel presente Statuto, presso la rispettiva residenza o sede, quale risultante dal libro dei soci.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Art. 6 - Soci cooperatori.

Possono essere Soci cooperatori:

a) tutti i lavoratori di ambo i sessi che esercitino l'arte o il mestiere corrispondente o affine alle attività svolte dalla Cooperativa ed indicate al precedente art. 4 e che, per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione, anche se in via di formazione, possano partecipare direttamente e proficuamente ai lavori della Cooperativa e collaborare attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo;

b) gli elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della

	Cooperativa;	
	c) le persone svantaggiate, ai sensi delle leggi vigenti,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa,	
	svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il Consiglio	
	di Amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati	
	economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni	
	imprenditoriali.	
	Art. 6.1 - Soci speciali.	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di	
	Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di	
	Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,	

	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della
	cooperativa.
	Il Regolamento interno disciplina il trattamento economico e
	normativo del socio cooperatore in formazione, anche allo
	scopo di consolidare il vincolo sociale e di premiare lo
	sforzo lavorativo e partecipativo del medesimo.
	I soci che possono essere ammessi nella categoria speciale,
	non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale
	dei soci cooperatori.
	Qualora, nell'interesse della Cooperativa, sia necessario
	ammettere nuovi soci cooperatori in formazione in numero tale
	da superare il rapporto sopra indicato, il Consiglio di
	Amministrazione provvederà, anche in deroga alle previsioni
	del Regolamento interno, ad ammettere nella categoria dei Soci
	cooperatori i soci in formazione che abbiano effettuato
	positivamente la maggior parte del percorso formativo
	assegnatogli.
	La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,
	stabilisce:
	1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del
	socio speciale che avrà una durata massima complessiva di
	diciotto mesi;
	2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le

	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto
	produttivo della cooperativa;
	3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al
	momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al
	50% (cinquanta per cento) per cento di quello previsto per i
	soci cooperatori.
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto
	dall'articolo 22, anche in misura inferiore ai soci
	cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione
	professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.
	Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei
	ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto
	solamente in occasione delle assemblee convocate per
	l'approvazione del bilancio e non può rappresentare in
	assemblea i soci cooperatori ordinari.
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere
	eletto amministratore. I soci speciali non possono esercitare
	i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge
	e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto
	per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di
	accoglimento della domanda.

	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi
	previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,
	egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti
	dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di
	partecipazione all'attività economica della cooperativa,
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione
	aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio
	cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità e
	con gli effetti previsti dall'articolo 7.
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio
	di Amministrazione può deliberare il provvedimento di
	esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini
	e le modalità previste dall'articolo 12.
	Il Consiglio di Amministrazione può ammettere l'aspirante
	socio cooperatore nella categoria ordinaria o abbreviare o
	omettere il periodo di formazione nelle seguenti ipotesi:
	a) rispetto a coloro che sono già stati soci della
	Cooperativa, ed il cui rapporto sia cessato per cause diverse

	dalla decadenza o dall'esclusione;	
	b) rispetto a coloro i quali abbiano ricoperto funzioni	
	gestorie o di direzione in altre Società cooperative o imprese	
	operanti nei settori di attività della Cooperativa o	
	nell'ambito della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e	
	delle sue articolazioni periferiche o di Associazioni a questa	
	facenti capo;	
	c) rispetto a coloro i quali, fuori dai casi precedenti, a	
	giudizio motivato del Consiglio di Amministrazione, in ragione	
	della propria precedente comprovata attività professionale o	
	delle proprie qualità o caratteristiche personali, siano già	
	dotati di una formazione completa o di una sicura capacità di	
	inserimento nella Cooperativa, avuto riguardo alla situazione	
	di questa al momento della loro ammissione.	
	Per quanto non è espressamente previsto nello Statuto e nel	
	Regolamento interno, si applicano alla categoria dei soci in	
	formazione le disposizioni previste per i soci cooperatori.	
	Art. 6.2 - Soci volontari.	
	Possono essere soci volontari tutti coloro che prestano la	
	loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo,	

	ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro
	gli infortuni e malattie professionali, nonché' per la
	responsabilità civile verso terzi.
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base
	di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei
	soci.
	Art. 7 Domanda di ammissione
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà
	contenere:
	a) le generalità, residenza e domicilio se trattasi di
	aspirante socio cooperatore o sovventore persona fisica;
	b) la denominazione e sede legale nonché le informazioni di
	cui alla precedente lettera a) relative al legale
	rappresentante se trattasi di aspirante socio persona
	giuridica o ente comunque diverso dalla persona fisica;
	c) il codice fiscale e l'eventuale partita I.V.A.;
	d) l'indirizzo P.E.C. o e-mail ai fini dell'iscrizione sul
	libro dei soci per le finalità previste dal presente statuto;
	e) l'attività svolta, le caratteristiche professionali e/o
	personali e l'eventuale iscrizione in albi professionali in
	relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;
	f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in
	contrasto con quella della cooperativa ovvero la richiesta al

	consiglio di amministrazione dell'autorizzazione a poter	
	proseguire nello svolgimento di attività potenzialmente	
	concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;	
	g) l'indicazione della categoria di socio a cui richiede di	
	essere iscritto;	
	h) l'ammontare complessivo della quota di partecipazione al	
	capitale sociale che si propone di sottoscrivere nel rispetto	
	del limite minimo stabilito dal successivo art. 23 in	
	relazione alle diverse categorie di soci e del limite massimo	
	fissato dalla legge;	
	i) l'ammontare complessivo delle azioni nominative che si	
	propone di sottoscrivere quale socio sovventore;	
	j) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	k) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 34 del presente statuto;	
	l) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di	
	Amministrazione ai fini del coordinamento con le finalità	
	mutualistiche del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione dei Soci volontari di cui	
	all'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, dovrà	
	essere perfettamente specificata la libera e spontanea	
	adesione alla Società e la gratuità dell'opera lavorativa	
	prestata, salve le coperture assicurative previste dalle	
	vigenti leggi.	

	Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo	
	di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il	
	recesso.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta	
	giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	e comunicarla agli interessati.	
	Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'eventuale	
	diniego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla	
	stessa si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di	
	Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio devono	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di	

	cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei	
	limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice	
	civile, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la	
	modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci solo dopo che l'assemblea abbia proceduto alla	
	modificazione dello statuto.	
	Art. 8 Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini	
	previsti dal Consiglio di Amministrazione;	
	- della tassa di ammissione, eventualmente determinata	
	dall'assemblea;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio	
	di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le	

esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto
di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli
affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti
di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi
all'amministrazione. Tali diritti non spettano ai soci in mora
per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti
rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 10 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è
persona fisica;

2) per recesso, esclusione, liquidazione giudiziale,
scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona
fisica.

Art. 11 Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il
socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al
raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con

	raccomandata alla società cooperativa.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio	
	di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	successivo articolo 34 e può proporre opposizione innanzi al	
	Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa	
	all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	
	Art. 12 Esclusione	
	L'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	

	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non
	consentano la prosecuzione del rapporto;
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel
	versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di
	incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o
	tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa
	senza ricevere preventiva autorizzazione da parte dell'organo
	amministrativo.
	Possono costituire inoltre causa di esclusione, nei casi e con
	le modalità previste dal regolamento interno di cui
	all'articolo 6 della Legge 142/2001, la cessazione del
	rapporto di lavoro afferente alla prestazione mutualistica
	nonché le situazioni di grave inadempimento nell'espletamento
	dell'attività lavorativa come identificate dal medesimo
	regolamento interno.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta
	giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le
	procedure arbitrali di cui all'articolo 34 e può proporre
	opposizione innanzi al Tribunale.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.
	Art. 13 Liquidazione

	I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio deceduto	
	hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi	
	dei successivi articoli 22 e 25, lettera c), la cui	
	liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 22, può	
	essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi	
	legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 14 Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più	
	eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società, ai sensi dell'art.	

	2468 ultimo comma c.c., entro 6 (sei) mesi dalla data del
	decesso.
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla
	Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione
	del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio
	di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le
	modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In
	mancaanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente
	art. 13.
	Art. 15 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
	responsabilità dei soci cessati
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale
	è divenuto operativo.
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione del
	Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.
	TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI
	Art. 16 Strumenti finanziari
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli
	di debito, nonché strumenti privi di diritti di
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a

	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e
	dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione del
	codice civile.
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa
	assemblea, sono stabiliti:
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli
	utili;
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini
	del collocamento dei titoli.
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si
	applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti c.c.,
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del
	presente statuto.
	Art. 17 Soci sovventori
	Possono essere ammessi alla cooperativa i soci sovventori
	disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59,

	nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, ed in
	particolare dall'articolo 2526 c.c., così come interpretato
	dall'art. 11 comma 3 bis del D.L. 145/2013 convertito in Legge
	9/2014.
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai
	soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a
	proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili
	con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni
	concernenti i requisiti di ammissione, le cause di
	incompatibilità e le condizioni di trasferimento.
	Art. 18 Imputazione a capitale sociale
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una
	specificata sezione del capitale sociale della cooperativa.
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da
	azioni nominative trasferibili, del valore di Euro 100,00
	(cento virgola zero zero) ciascuna.
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da
	liberarsi in denaro verranno effettuati nei termini da
	stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.
	Art. 19 Trasferibilità dei titoli
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono
	essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo
	gradimento del Consiglio di Amministrazione.

	Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto	
	acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro	
	60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In	
	caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio	
	provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto	
	termine, il socio sarà libero di vendere al proposto	
	acquirente.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli, ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1, c.c.	
	Art. 20 Modalità di emissione e diritti amministrativi dei	
	soci sovventori	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, assunta	
	con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., con la quale	
	devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e	
	modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle	
	azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad	
	escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto	
	previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ., ed in	
	considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori	
	ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà	
	essere specificata su proposta motivata degli amministratori.	
	Con la stessa deliberazione, potranno altresì essere stabiliti	

	gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi
	eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in
	deroga alle disposizioni generali contenute nel presente
	Statuto.
	A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere
	attribuito un solo voto.
	A ciascun socio sovventore diverso dalla persona fisica non
	potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia
	l'ammontare del conferimento effettuato.
	I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci
	sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura
	consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi
	attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.
	Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio
	sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio
	cooperatore.
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini
	del collocamento dei titoli.
	Art. 21 Diritti patrimoniali e recesso dei soci sovventori
	Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella

35 di 57

	azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt.
	2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente
	al valore nominale.
	TITOLO V RISTORNI
	Articolo 22 Ristorni
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su
	proposta del Consiglio di Amministrazione, in materia di
	ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito
	regolamento.
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti
	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono
	considerare:
	- l'anzianità lavorativa;
	- la qualifica rivestita;
	- la presenza effettiva sul luogo di lavoro.
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a
	ciascun socio:
	a) mediante corresponsione ai soci a titolo di integrazione
	della retribuzione;
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.
	La modalità di ripartizione dei ristorni dovrà essere definita

	nell'apposito regolamento interno.	
	TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e volontari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci speciali, rappresentati da quote ciascuna del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero)	
	c) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero), di cui all'articolo 18 del presente Statuto, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;	
	d) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;	
	e) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	f) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	g) dalla riserva straordinaria;	

	h) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	La quota di partecipazione complessiva detenuta da ciascun	
	socio cooperatore non può essere inferiore ad Euro 100,00 nè	
	superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del codice	
	civile. I limiti massimi di partecipazione al capitale sociale	
	non si applicano nel caso:	
	-di conferimenti di beni in natura o crediti;	
	-di azioni possedute dai soci sovventori;	
	-di attribuzione del ristorno al capitale sociale ai sensi	
	dell'ultimo comma dell'articolo 2545-sexies del codice civile.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 24 Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione, la cessione può essere effettuata	

	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo	
	stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di	
	Amministrazione deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione,	
	può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34.	
	Art. 25 Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del bilancio da	
	compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di	
	Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	

40 di 57

	mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve	
	di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e	
	l'erogazione del ristorno.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del	
	precedente articolo 22, è consentita solo una volta effettuate	
	le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a),	
	b) ed e).	
	TITOLO VII RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 26 Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta. In ogni caso sono	
	riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio consuntivo con la relazione	
	sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, ove	
	richiesto, e, se dovesse ritenerlo utile, l'approvazione anche	
	del bilancio preventivo;	
	2. la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione e le relative nomine e revoche;	
	3. la determinazione della misura degli eventuali gettoni di	
	presenza da corrispondere agli amministratori per la loro	

	attività collegiale;	
	4. la nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, dei componenti dell'organo di controllo, l'elezione	
	tra questi, ove non sia eletto il Sindaco Unico, del	
	Presidente, la fissazione dei compensi e, ricorrendone i	
	presupposti, la deliberazione dell'eventuale revoca;	
	5. le decisioni sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	componenti l'organo di controllo e del soggetto incaricato	
	alla revisione legali dei conti;	
	6. il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione	
	legale dei conti ex art. 2409 bis del cod. civ. e la	
	determinazione del compenso relativo all'intera durata	
	dell'incarico;	
	7. l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente	
	statuto con le maggioranze indicate per le modifiche	
	statutarie;	
	8. le decisioni sulle domande di ammissione del socio non	
	accolte dal Consiglio di Amministrazione in occasione della	
	prima convocazione successiva alla richiesta da parte	
	dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	9. la decisione, all'occorrenza, di un piano di crisi	
	aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico da	
	parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità;	

	10. la corresponsione di eventuali trattamenti economici	
	ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva ovvero a	
	titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 22;	
	11. le decisioni sull'adesione a un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	12. le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	13. la decisione di compiere operazioni di fusione, scissione	
	o trasformazione, nonché le decisioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	14. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	15. le decisioni su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla loro competenza dal presente	
	statuto o sottoposti al loro esame dagli amministratori.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare.	
	Art. 27 Assemblee	
	La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata, mediante	
	lettera raccomandata A.R. anche a mano, ovvero via e-mail	
	mediante strumenti informatici (posta elettronica, posta	
	elettronica certificata e simili) idonei a garantire la prova	
	del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di	
	voto e da parte dei componenti l'organo di controllo, se	
	nominato, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso	

	dovrà indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e
	siano presenti, o informati della riunione, tutti gli
	Amministratori e l'organo di controllo, se nominato. Tuttavia
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
	L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso
	dalla sede sociale purché in Italia.
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati
	in più luoghi, anche distanti, collegati audio-video, a
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In
	tal caso è necessario che:
	a) sia consentito al Presidente dell'assemblea anche a mezzo
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare
	e proclamare i risultati della votazione;
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante, che deve essere
	presente nello stesso luogo del presidente, di percepire
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

	verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano	
	indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto	
	verbalizzante.	
	Art. 28 Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad	
	eccezione dei casi previsti dai numeri 5, 7, 12, 13 e 14 del	
	precedente articolo 26, per i quali è necessario il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto	
	al voto (capitale sociale). Sono fatte salve le maggioranze	
	più elevate richieste dalla legge o dal presente statuto.	
	Art. 29 Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	

	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 30 Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci speciali e i soci sovventori si applicano	
	rispettivamente l'articolo 6 e l'articolo 20 del presente	
	Statuto.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare da un altro socio della stessa categoria, che	
	non rivesta una delle qualifiche indicate nell'art. 2372,	
	comma cinque, del codice civile, ma che abbia diritto al voto,	
	mediante delega scritta con validità per la singola assemblea.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un altro	
	socio.	
	Art. 31 Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	

	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 32 Amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da tre a sette membri, su decisione	
	dei soci in sede di nomina.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di	
	Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, comunque non	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un Presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	

	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il
	luogo e l'ora della riunione, è fatta a mezzo lettera, anche a
	mano, ovvero mediante strumenti informatici (posta
	elettronica, posta elettronica certificata e simili) e deve
	essere effettuata almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei
	casi urgenti, almeno un giorno prima.
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo
	di controllo, se nominato.
	Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione possono svolgersi
	anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o
	distanti, collegati audio-video, a condizione che siano
	rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e
	di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è
	necessario che:
	a) sia consentito al Presidente di accertare
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare
	e proclamare i risultati della votazione;
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
	c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi

	documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
	all'ordine del giorno;
	d) salvo che si tratti di adunanza totalitaria, vengano
	indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video
	collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti
	potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel
	luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto
	verbalizzante.
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di
	Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della
	maggioranza dei membri in carica, le deliberazioni sono prese
	con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di
	parità dei voti, la proposta si intende respinta.
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato
	dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli
	amministratori.
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono
	tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli
	amministratori.
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i

50 di 57

	all'ammissione di nuovi soci.
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del
	Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o
	impedimento, al Vice Presidente ed ai consiglieri delegati, se
	nominati, nei limiti della delega ricevuta.
	I soggetti sopra indicati possono anche delegare l'uso della
	firma e la rappresentanza, purché per atti specifici e nelle
	forme di legge, ad uno o più procuratori speciali
	congiuntamente o disgiuntamente.
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.
	2386 del codice civile.
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per
	la sostituzione dei mancanti.
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza
	dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso
	di mancanza dell'organo di controllo, gli amministratori sono
	tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in
	carica fino alla loro sostituzione.
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se
	nominato. In presenza di amministratori investiti di

	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita	
	dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, se nominato.	
	Art. 33 Organo di controllo e Revisore legale dei conti	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all’articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla	
	nomina dell’organo di controllo o del Revisore.	
	L'organo di controllo secondo quanto stabilito dai soci con la	
	decisione di nomina potrà essere costituito da un Collegio	
	Sindacale o da un Sindaco Unico, in quanto consentito dalle	
	vigenti disposizioni normative.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da un	
	Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Supplenti.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall’articolo 2399 c.c..	
	L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. I componenti	
	l'organo di controllo sono sempre rieleggibili.	
	Poteri, doveri, competenze, cause d'ineleggibilità e	
	decadenza, ipotesi di cessazione dall'ufficio e relativi	
	effetti dell'organo di controllo sono quelli stabiliti dalla	
	legge.	
	Il revisore potrà essere una persona fisica oppure una società	

	di revisione.	
	La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata	
	dall'organo di controllo, salvo l'assemblea dei soci deliberi	
	di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società	
	di revisione legale.	
	Ove l'organo di controllo svolga anche la revisione legale dei	
	conti dovrà essere composto da soggetti scelti tra i revisori	
	legale dei conti iscritti nell'apposito registro, ai sensi	
	dell'art. 2409 bis. c.c..	
	TITOLO VIII CONTROVERSIE	
	Art. 34 Mediazione - Clausola arbitrale	
	1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,	
	che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la	
	società, ovvero promosse da amministratori, liquidatori o	
	componenti dell'organo di controllo o nei loro confronti,	
	saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione	
	nell'osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 28/2010 e dalle	
	norme in esso richiamate. Il procedimento di mediazione si	
	svolgerà innanzi al seguente organismo di mediazione,	
	SPORTELLO DI CONCILIAZIONE C.C.I.A.A. PORDENONE - UDINE,	
	iscritto al N. 26 nel Registro degli Organismi abilitati a	
	svolgere la mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia,	
	con sede in Udine, alla Via Morpurgo N. 4, secondo il suo	
	Regolamento, che si intende qui richiamato integralmente.	
	Le parti, con l'approvazione del presente statuto, si	

	impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di dare avvio a
	qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.
	2. In caso di esito negativo del procedimento di mediazione,
	le controversie di cui sopra, aventi ad oggetto diritti
	disponibili, che per disposizione di legge inderogabile non
	siano di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria
	Ordinaria e per le quali non sia previsto l'intervento
	obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno decise da un
	arbitro scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui
	ha sede la società.
	L'Arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto.
	TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
	Art. 35 Scioglimento anticipato
	Verificandosi una delle cause di scioglimento previste
	dall'articolo 2545-duodecies del codice civile o da altre
	disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con
	il metodo assembleare, stabiliscono:
	-il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;
	-la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui
	spetta la rappresentanza della società;
	-i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
	-i poteri dei liquidatori.
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei
	liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del

	codice civile.	
	La società, con delibera dell’assemblea dei soci, può in ogni	
	momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa	
	eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al	
	socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha	
	effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del	
	codice civile.	
	Art. 36 Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	25, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all’art. 11 della Legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 37 Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento	
	dell’attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell’Assemblea con le	

	maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Art. 38 Requisiti mutualistici	
	Le seguenti clausole mutualistiche:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori	
	durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale rivalutato ed i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione,	
	espresse dall'art. 2514 C.C., unitamente alle altre contenute	
	nel presente statuto sociale, sono inderogabili e devono di	
	fatto sempre essere osservate.	
	F.to Eleonora Brianese - Antonella Zilli - Raffaella Simone -	
	Fabiana Vinale Notaio (sigillo)	

